

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

La legge 2 agosto 1990, n. 233 di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi ha introdotto una radicale innovazione in ordine al finanziamento della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

Tra i provvedimenti che hanno integrato o modificato la suddetta legge si segnalano quelli di particolare interesse.

La legge 14 novembre 1992, n. 438 ha ampliato, dall'anno 1993, la base imponibile, stabilendo che il contributo IVS deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione di appartenenza); inoltre il contributo stesso è stato rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze stabilite, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 233/1990, sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 1994, è dovuto un ulteriore contributo a saldo.

Tale contributo deve essere pagato entro il termine per il pagamento delle imposte IRPEF.

L'art. 10, comma 1, del D.L. n. 155/1993, convertito dalla legge n. 243/1993, ha aumentato, con effetto dal 1° giugno 1993, al 14,50% e al 15,50% le aliquote contributive che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono state ulteriormente aumentate al 15% e al 16%.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni prevista una riduzione pari a tre punti percentuali.

Sull'andamento della Gestione ha avuto effetti la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 5 maggio 1994, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non considera familiari, agli effetti dell'obbligo assicurativo, gli affini del titolare entro il secondo grado.

La sentenza in esame, peraltro, si discosta dalla analoga decisione presa con sentenza n. 485 del 29 dicembre 1992, con riferimento all'art. 2 secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa all'assicurazione degli artigiani, nel senso che, mentre la predetta sentenza ha esteso gli effetti della pronuncia anche ai parenti

entro il 3° grado, la sentenza n. 170 si è limitata a considerare gli affini entro il secondo grado.

Sull'andamento della Gestione ha continuato ad avere effetto, anche per il 1994, la legge 1° giugno 1991, n. 166, la quale, all'art. 4, stabilisce che i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970.

La presentazione della domanda di ricostituzione determina l'accredito, sulla posizione assicurativa dell'interessato, per ciascun mese di attività lavorativa svolta in Libia - in qualità di titolare o di collaboratore - del contributo fisso mensile in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce.

L'onere della ricostituzione della posizione assicurativa è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Il contributo per le prestazioni di maternità, previsto dalla legge n. 546/1987, è rimasto fissato, nonché per l'anno 1994, nella misura di L. 18.936 annue per ciascun soggetto iscritto.

Per quanto concerne le prestazioni, nel corso del 1994 la Gestione è stata interessata da provvedimenti legislativi emanati negli anni immediatamente precedenti.

In particolare ha avuto rilevante incidenza il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.

Tale decreto, per quanto riguarda i Commercianti, ha previsto l'elevazione da 15 a 20 anni con gradualità dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia, nonché sostanziali modifiche nei criteri di determinazione del reddito pensionabile ed ha dettato una disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni, a garanzia dei diritti acquisiti dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma.

Tutte le norme del decreto legislativo n. 503 riguardanti la Gestione, nonché quelle di cui all'art. 1 del D. L.vo 11 agosto 1993 n. 373, riguardanti il calcolo delle pensioni per i lavoratori che al 31 dicembre 1992 abbiano meno di 15 anni di contribuzione, sono state ampiamente illustrate in precedenti relazioni.

Notevoli riflessi sono derivati alla Gestione dall'applicazione della legge 24

dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica" che contiene all'art. 11 numerose disposizioni di natura pensionistica.

In particolare il comma 5 dell'art. 11 ha disposto, dal 1° gennaio 1994, l'aumento dei trattamenti minimi delle pensioni in misura corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 2, comma 1 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, ed il valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, aumento valutato in misura pari a 0,7 punti percentuali. Nella stessa misura percentuale prevista per i trattamenti minimi sono state aumentate le pensioni di importo non superiore a 1.000.000 lorde mensili.

Dal 1° novembre 1994 le pensioni hanno beneficiato dell'aumento a titolo di perequazione automatica che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica con decorrenza dal 1994 sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ogni anno.

La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione in parola è stata determinata in 3,5 punti percentuali con decreto ministeriale 20 novembre 1993, ed è stata adeguata al 4% con Decreto Ministeriale del 20 novembre 1994.

A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, detto aumento è stato attribuito per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del trattamento minimo; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è stata attribuita in misura pari al 90 per cento; per le fasce di importo eccedente il triplo del minimo la percentuale di aumento è stata attribuita in misura pari al 75 per cento.

Dal 1° gennaio 1994, essendo cessato il blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dalla legge n. 438/1992, si è reso nuovamente possibile procedere alla liquidazione delle pensioni di anzianità.

Al riguardo l'art. 11, commi 8, 9 e 10, della legge n. 537 del 1993, ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle pensioni di anzianità, con riguardo sia ai requisiti per il diritto a pensione di anzianità, sia alla decorrenza di tali pensioni sia, infine, al regime transitorio per coloro che possono far valere i requisiti contributivi al 31 dicembre 1994.

Per quanto riguarda la decorrenza delle pensioni di anzianità dall'anno 1994, il comma 8 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, ha stabilito che i termini del 1°

maggio e del 1° novembre di cui all'art. 1, comma 2°bis, della legge n. 438 del 1992, sono rispettivamente fissati al 1° luglio per soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini o di 52 anni di età, se donne, ed al 1° gennaio dell'anno successivo negli altri casi, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengano il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

Per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994, a norma del comma 2 quinquies dell'art. 1 della legge n. 438 del 1992.

Per quanto riguarda i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione e la disciplina del cumulo con i redditi da lavoro, l'art. 11, comma 9, della legge n. 537 del 1993 ha sostituito il comma 6 dell'art. 10 del decreto n. 503 del 1992 ed ha stabilito, all'art. 6-bis, che le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

Per effetto della disposizione sopra riportata non sono più richiesti, per i lavoratori autonomi, la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguenziale obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria. Pertanto, tali lavoratori possono continuare ad ottenere la pensione di anzianità anche in costanza di attività di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda le pensioni di anzianità, il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, ha temporaneamente sospeso l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

L'articolo 1, comma 1, del decreto citato dispone infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto

all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Lo stesso articolo prevede una serie di deroghe al blocco delle pensioni riguardanti soprattutto i lavoratori dipendenti, deroghe che possono avere riflessi anche nella Gestione Commercianti laddove i destinatari maturino il diritto a pensione di anzianità in tale Gestione, con il cumulo della contribuzione da lavoratore dipendente.

Il decreto legge 26 novembre 1994 n. 654, entrato in vigore il 28 novembre 1994, ha confermato, con effetto dal 28 settembre 1994, la sospensione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

L'art. 13, comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, ha stabilito dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, un nuovo blocco delle pensioni di anzianità.

Relativamente alla integrazione al trattamento minimo, per effetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 38 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993, rimane in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'art. 4 del decreto n. 503. Pertanto, per tali pensioni continua ad avere rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato e dal computo dei redditi devono essere esclusi, oltre all'importo della pensione da integrare, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione.

Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, l'integrazione al minimo è disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503/1992, a norma del quale dal computo dei redditi sono escluse, oltre ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati e al reddito della casa di abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Inoltre, per le pensioni in parola, qualora il titolare sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume rilievo, ai fini dell'integrazione al minimo, anche il reddito del coniuge.

In particolare, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il comma 38 in esame dispone, alla lettera a), che il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento minimo, è stabilito in un importo pari a cinque volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in vigore a gennaio. Per l'anno 1994 il limite di reddito cumulato che esclude

dall'integrazione al minimo ammonta a lire 39.152.750.

Per completezza d'informazione si citano, infine, le seguenti sentenze della Corte Costituzionale, la cui applicazione farà sentire gli effetti in esercizi futuri:

- sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

- sentenza n. 240 dell'8 giugno 1994, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

Deve essere inoltre menzionata la sentenza n. 15 del 24 gennaio - 3 febbraio 1994, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 19, 2° comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione commercianti dell'INPS per titolari di pensione di reversibilità a carico dello Stato.

FONDO DI PREVIDENZA PER IL
PERSONALE ADDETTO
AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto dell'anno 1994 si chiude con un disavanzo economico di esercizio di 689 mld.. Tenuto conto, peraltro, dell'assegnazione alla riserva legale (106 mld.), il Fondo in esame evidenzia un risultato netto negativo pari a 583 mld..

Per effetto di detto risultato il disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 1994 è pari a 2.160 mld. che, al netto della riserva legale di 1.235 mld., determina un deficit patrimoniale di 925 mld..

Per favorire una valutazione tendenziale, nella tabella che segue si riportano le risultanze dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA AL 31.12
1990	1.946.688	2.039.430	- 92.742	+ 107.762
1991	2.343.248	2.328.282	+ 14.966	+ 122.728
1992	2.509.316	2.711.687	- 202.371	- 79.343
1993	2.263.256	2.525.623	- 262.367	- 342.010
1994	2.268.479	2.851.888	- 583.409	- 925.419

Ad introduzione dell'esame dei principali aggregati di bilancio, di seguito è riportato un prospetto in cui sono riassunti e messi a confronto i valori "economici" delle entrate e delle uscite del 1994, posti a raffronto con quelli previsti in sede di previsioni originarie e aggiornate per lo stesso anno, nonché con quelli riferiti al consuntivo 1993.

Tale elaborato consente con immediatezza il raffronto fra i dati di competenza economica e la situazione patrimoniale, iniziale e finale, degli esercizi rappresentati.

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la gestione dell'esercizio 1994 si forniscono, per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative - come risultano esposte nel prospetto già indicato - le seguenti precisazioni.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	1993	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1994
	(in milioni di lire)			
PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO				
- Riserva obbligatoria	1.023.987	1.132.769	1.129.476	1.129.476
- Disavanzo patrimoniale	-1.103.630	-1.485.713	-1.471.486	-1.471.486
TOTALE	-79.643	-352.944	-342.010	-342.010
ENTRATE				
- Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti	2.037.410	2.119.971	2.050.281	2.060.367
- Quote di partecipazione degli iscritti	71.375	29.265	34.657	65.595
- Poste correttive e compensative delle uscite	16.838	15.509	15.300	16.276
- Entrate non classificabili in altre voci	14.401	9.654	12.992	21.019
- Trasferimenti attivi	7.091	26.728	9.865	3.768
- Redditi e proventi patrimoniali	—	—	—	—
- Prelievi da riserve tecniche e fondi acc. vari	115.683	103.099	103.099	101.326
- Utile della gestione immobiliare	458	—	—	—
- Canone d'uso netto degli imm.li strum.li adibiti ad uffici	—	—	—	120
- Variazioni patrimoniali straordinarie	—	16.546	6.833	8
TOTALE ENTRATE	2.263.256	2.320.772	2.233.027	2.268.479
USCITE				
- Spese per prestazioni istituzionali	2.413.046	2.582.780	2.635.912	2.650.825
- Trasferimenti passivi	62.333	60.583	74.487	103.885
- Spese di amministrazione	30.003	31.005	31.603	31.891
- Oneri finanziari	19.403	75.349	53.048	58.307
- Oneri tributari	27	14	4.338	35
- Poste correttive e compensative delle entrate	291	1.000	158	494
- Uscite non classificabili in altre voci	25	41	42	93
- Perdita su investimenti patrimoniali unitari	—	—	—	—
- Perdita della gestione immobiliare	—	598	1.389	584
- Variazioni patrimoniali straordinarie	167	—	—	1.132
- Svalutazioni e deprezzamenti	312	—	—	274
- Assegnazione alle riserve tecniche	16	—	—	4.368
TOTALE USCITE	2.525.623	2.751.370	2.800.977	2.851.888
RISULTATO DI ESERCIZIO				
- Assegnazione alla riserva obbligatoria	105.489	107.194	106.341	105.593
- Avanzo (+)Disavanzo (-)	-367.856	-537.792	-674.291	-689.002
TOTALE	-262.367	-430.598	-567.950	-583.409
DEFICIT PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO				
- Riserva obbligatoria	1.129.476	1.239.963	1.235.817	1.235.070
- Disavanzo patrimoniale	-1.471.486	-2.023.505	-2.145.777	-2.160.489
TOTALE	-342.010	-783.542	-909.960	-925.419

CONTO ECONOMICO

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti - Ammontano a 2.060 mld. (allegato n. 6) e sono costituiti, per la quasi totalità, dal gettito contributivo derivante dall'aliquota ordinaria (2.013 mld.) che nell'anno 1994 evidenzia un lieve incremento di 14 mld. rispetto al 1993, da attribuire, in presenza della diminuzione degli iscritti, alla lievitazione del monte retributivo imponibile.

L'importo comprende il contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991 (1 mld.), le somme dovute dai datori di lavoro per anticipati collocamenti in quiescenza ai sensi della legge n. 270/1988 (33 mld.), i valori capitali e interessi per la copertura degli oneri di cui alle leggi 336/1970 e 824/1971 (6 mld.) nonché i contributi e valori tecnici versati dalle aziende per il collocamento in quiescenza previsto dall'art. 11 della legge 830/1961 (8 mld.).

Il numero degli iscritti al Fondo a fine anno 1994 risulta pari a 128.000 unità.

Quote di partecipazione degli iscritti - Pari a complessivi 66 mld. (1993: 71 mld.), riguardano i proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione (6 mld.), i contributi di riscatto per ricongiunzione di posizioni assicurative ai sensi della legge n. 29/1979 (45 mld.) ed i versamenti dei lavoratori in quiescenza anticipata ai sensi della legge 270/1988 (15 mld.). Nell'allegato n. 7 si fornisce l'analisi della voce in esame e il raffronto con le previsioni del 1994.

Poste correttive e compensative delle uscite - Ammontano a 17 mld. e riguardano esclusivamente il recupero di prestazioni accertato in occasione di ricostituzioni di pensioni.

Entrate non classificabili in altre voci - Iscritte complessivamente per 21 mld., riguardano, in massima parte, gli interessi per il versamento dilazionato dei valori capitali per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 336/1970 e 824/1971 (14 mld.), gli interessi per il versamento dilazionato dei contributi del Fondo (4 mld.) e le ammende, multe e sanzioni civili (2 mld.).

L'analisi è esposta nell'allegato n. 8.

Trasferimenti attivi - La voce più rilevante riguarda il trasferimento dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti di 3 mld. circa, quale valore di copertura di periodi assicurativi nel Fondo.

Prelievi da riserve tecniche e da fondi di accantonamento - Ammontano a 101 mld. ed attengono quasi esclusivamente al prelievo dall'apposito fondo di accantonamento per la copertura degli oneri dell'anno relativi all'esodo anticipato di cui alla legge n. 270/1988.

Spese per prestazioni istituzionali - Ammontano complessivamente a 2.651 mld., (1993 : 2.413 mld.), e attengono quasi interamente a rate di pensione e connessi assegni al nucleo familiare. Il relativo onere è al netto della parte ritenuta di natura non previdenziale e posta a carico della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali il cui dettaglio è riportato nell'allegato n. 10.

Presentano rispetto all'anno precedente un aumento di 238 mld. dovuto prevalentemente al maggior numero di rendite in pagamento (n.111.399 alla fine del 1994; n. 107.352 alla fine del 1993), ai più elevati importi medi delle pensioni liquidate nell'anno e, infine, alla perequazione automatica del 1° novembre 1994.

Nel predetto allegato figura, inoltre, l'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità per 1 mld. per la quota concernente le prestazioni economiche e accessorie.

Nei prospetti che seguono sono riportati il numero e l'importo medio delle pensioni liquidate ed esistenti alla fine degli anni 1993 e 1994 dai quali si rileva che il valore medio delle nuove liquidazioni passa dai 28 milioni circa del 1993 ai 30 milioni circa del 1994, mentre il valore medio di tutte le pensioni a carico del Fondo si attesta su importi più bassi (24 milioni del 1993 e 25 milioni del 1994).

NUMERO ED IMPORTO DELLE PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 1993 E 1994

CATEGORIA		NUMERO	IMPORTO ANNUO	VALORE MEDIO ANNUO
1993	vecchiaia	4.609	154.121.619.700	33.439.300
	invalidità	415	11.509.277.300	27.733.200
	superstiti	1.985	30.950.237.000	15.592.100
		7.009	196.581.134.000	28.047.000
1994	vecchiaia	4.521	161.715.603.150	35.769.900
	invalidità	416	11.894.340.100	28.592.200
	superstiti	2.081	34.849.847.150	16.746.700
		7.018	208.459.790.400	29.703.600

NUMERO ED IMPORTO DELLE PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 1993 E 1994

CATEGORIA		NUMERO	IMPORTO ANNUO	VALORE MEDIO ANNUO
1993	vecchiaia	59.253	1.775.375.390.000	29.962.600
	invalidità	9.792	230.901.550.000	23.580.600
	superstiti	38.307	572.496.062.000	14.944.900
		107.352	2.578.773.002.000	24.021.700
1994	vecchiaia	63.043	1.989.928.822.000	31.564.600
	invalidità	9.650	239.328.341.000	24.800.900
	superstiti	38.706	608.302.203.000	15.716.000
		111.399	2.837.559.366.000	25.472.000

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, si riporta nella tabella che segue, con riferimento agli ultimi cinque anni, l'andamento dei contributi, delle prestazioni e del relativo saldo.

Nella seconda tabella, al fine di evidenziare il rapporto iscritti/pensionati, si rappresentano, sempre per il periodo suddetto, i dati relativi al numero degli iscritti e delle pensioni in pagamento.

GETTITO CONTRIBUTIVO E SPESA PER PRESTAZIONI

(in milioni di lire)

ANNO	CONTRIBUTI	PRESTAZIONI	SALDO CONTRIBUTI PRESTAZIONI
1990	1.653.510	1.767.331	- 113.821
1991	1.981.937	2.033.323	- 51.386
1992	2.152.249	2.427.323	- 275.074
1993	2.108.785	2.413.046	- 304.261
1994	2.125.962	2.650.825	- 524.863

NUMERO DEGLI ISCRITTI E DELLE PENSIONI IN CORSO

ANNO	ISCRITTI	PENSIONI	RAPPORTO ISCRITTI PENSIONI
1990	143.100	99.498	1,44
1991	143.454	101.528	1,41
1992	138.000	106.209	1,30
1993	133.443	107.352	1,24
1994	128.000	111.399	1,14

Trasferimenti passivi - Sono stati quantificati in complessivi 104 mld. e sono costituiti da somme da trasferire:

- allo Stato (6 mld.) e ad altri Enti (6 mld.) per contribuzioni previste da specifiche leggi e poste a carico di tutte le gestioni;
- ad Enti di previdenza esterni per valori di copertura assicurativa (3 mld.);
- al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il contributo di solidarietà ex lege 41/1986 (14 mld.), secondo la misura stabilita dal D.P.C.M. del 9 dicembre 1993, di cui si è detto in appendice, e per valori di copertura di periodi assicurativi (75 mld.).

Spese di amministrazione - Sono state iscritte per 32 mld. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive sostenute dall'Istituto ed attribuite alle gestioni amministrate in base ai criteri previsti all'art.31 del "Regolamento di contabilità". Nella tabella che segue sono evidenziate, per grandi aggregati, i dati che hanno concorso alla determinazione delle spese di amministrazione per gli anni 1993 e 1994.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

A G G R E G A T I	CONSUNTIVO 1993	CONSUNTIVO 1994
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette)	18.174	19.855
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Amministrazione PP.TT.	2.606	2.705
- Banche	543	561
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (dirette)	45	53
SPESE LEGALI (dirette)	244	149
ALTRE SPESE (dirette e indirette)	9.163	10.710
TOTALE	30.775	34.033
meno RECUPERI	384	441
meno RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI	388	1.701
TOTALE NETTO	30.003	31.891

Oneri finanziari - Ammontano a 58 mld. e attengono, quasi interamente (56 mld.), agli interessi passivi maturati sul conto corrente che la gestione intrattiene con l'INPS; essi risentono della pesante esposizione deficitaria del Fondo e del saggio d'interesse applicato risultato pari al 7,325 per cento.

Tale tasso, stabilito con propria deliberazione dal Consiglio di Amministrazione, è stato commisurato al rendimento netto dei BOT annuali relativi all'asta di fine dicembre 1993, ipotizzando un investimento effettuato al 1° gennaio 1994.

Perdita della gestione immobiliare - Il corrente esercizio evidenzia una perdita di 0,5 mld. circa. Le componenti economiche relative alla gestione immobiliare di esclusiva pertinenza del Fondo, correlate con quelle del consuntivo 1993, sono analizzate nell'allegato n. 9.

Risultato di esercizio - L'esercizio in esame evidenzia un complesso di entrate per 2.268 mld. e di uscite per 2.851 mld. con una eccedenza negativa di 583 mld.. Tenuto conto dell'assegnazione al Fondo di riserva di cui all'art.3 della legge n. 889/1971 di 106 mld., l'esercizio si chiude con un disavanzo di 689 mld.

STATO PATRIMONIALE

Nel prospetto che segue sono evidenziate, sinteticamente, le componenti patrimoniali del Fondo risultanti all'inizio ed alla fine dell'esercizio 1994.

(in milioni di lire)

	STATO PATRIMONIALE		Variazioni
	al 1° gennaio	al 31 dicembre	
ATTIVITA'			
- Quota parte. immobili strumentali	—	3.489	3.489
- Residui attivi	542.411	585.194	+ 42.783
- Ratei attivi	312.184	323.222	+ 11.038
- Crediti bancari e finanziari	172	172	—
- Immobili	5.993	5.993	—
- Poste correttive del passivo	4.727	4.727	—
Totale delle attività	865.487	922.797	+57.310
PASSIVITA'			
- Debito in c/c verso l'INPS	562.499	1.297.667	+735.168
- Residui passivi	62.739	56.248	- 6.491
- Debiti verso altre gestioni INPS	6.576	6.610	+35
- Ratei passivi	23.402	32.922	+9.520
- Debiti bancari e finanziari	1.791	863	- 928
- Rimanenze passive	548.255	451.451	- 96.804
- Poste rettificative dell'attivo	2.236	2.455	+219
Totale delle passività	1.207.498	1.848.216	+640.719
DEFICIT PATRIMONIALE			
- Fondo di riserva	1.129.476	1.235.070	+ 105.593
- Disavanzo patrimoniale	- 1.471.487	- 2.160.489	- 689.002
Totale	- 342.011	- 925.419	- 583.409
TOTALE A PAREGGIO	865.487	922.797	+57.310

L'esame delle principali componenti dello stato patrimoniale, evidenzia quanto segue:

Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad